

## **TI\_GERICHTE 15.2002.57 vom 3. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.57)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.57 du 3 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.57 del 3 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.2002  
15.2002.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.00057 Lugano 3 maggio 2002 FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull'istanza 15 aprile 2002 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso \_\_\_\_\_ nell'eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto \_\_\_\_\_, composta di: \_\_\_\_\_ nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell'UEF di Bellinzona promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto della domande di vendita presentate, il 29 gennaio 2001, il 12 giugno 2001, il 17 ottobre 2001 e il 30 novembre 2001; considerato l'esito negativo dell'esperimento di conciliazione tenutosi l'11 marzo 2002 in conformità della citazione del 15 febbraio 2002; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 12 marzo 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, nessuna risposta è giunta all'UEF di Bellinzona; ritenuta in queste circostanze l'opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall'Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell'interessenza spettante a \_\_\_\_\_, nell'eredità indivisa e in comunione relitta dal fu \_\_\_\_\_, già in \_\_\_\_\_, composta di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell'UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.